

3. - Le ore degli esercizi saranno dal principio dell'anno scolastico fino a quaresima; dalla prima ora della notte in punto fino alle tre.

4. - Dal principio di quaresima fino a tutto Aprile, dalle ore 24 fino alle due.

5. - Dal principio di Maggio fino all'Assunzione della Beatissima Vergine, dalle ore 20 fino alle 22.

CAP. VII - *Delle Vacanze.*

Art. 1. - Il Presidente registrerà nel Calendario i tempi delle Vacanze, con avvertimento che quelle di Natale non principino prima della festa di S. Lucia fino all'Epifania. Quelle di Quaresima dalla domenica delle Palme fino all'Ottava di Pasqua. L'estive dalla Madonna d'Agosto fino a tutti li Santi.

2. - Saranno ancora vacanti tutti que' giorni ne' quali si facesse l'anatomia sul pubblico Studio.

3. - Se però in tempo di ferie o di vacanze, ed ancora nel corso degli esercizi, fossero i professori avvisati dal Presidente a trasferirsi all'Istituto per servire qualche forestiero o per qualche urgente bisogno o pubblico commando, dovranno esser pronti ad andarvi.

CAP. VIII - *De' Stipendj.*

Art. 1. - Sarà assegnato il suo stipendio a ciascun degli ufficiali dell'Istituto da pagarsi loro, ad ogni tre mesi compiuti, la rata.

CAP. IX - *De' Negligenti.*

Art. 1. - Se alcun professore o altro ufficiale dell'Istituto mancherà, a giudizio dell'Assunteria, notabilmente al debito suo, sarà dal Senato rimosso perpetuamente dall'Ufficio, e surrogatovi altro soggetto.